REGOLAMENTO (CEE) N. 628/77 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1977

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2047/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2047/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2004/76 (4), precisa i tassi della cauzione fissati per i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), ha disposto alcune modifiche per quanto riguarda i prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2004/76 ha introdotto solo in parte le modifiche necessarie; che è indispensabile colmare tale lacuna provvedendo a fissare, per alcune nuove sottovoci della tariffa doganale comune concernenti i succhi e mosti d'uva concentrati, i tassi della cauzione necessaria per il rilascio dei titoli d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2047/75 è modificato come segue:

« *Articolo 4*

Il tasso della cauzione è fissato nella seguente tabella:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
A	con densità superiore a 1,33 a 15 °C:	
I	di uve:	
a)	di valore superiore a 22 UC per 100 kg peso netto:	
2	altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	2,00 UC/100 kg
b)	di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto	
2	altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	2,00 UC/100 kg
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:	
I	di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:	

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 27.
(4) GU n. L 220 del 13. 8. 1976, pag. 23.
(5) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
a)	di valore superiore a 18 UC per 100 kg peso netto :	
1	di uve :	
aa)	concentrati :	
22	altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	3,00 UC/100 kg
bb)	altri :	
22	non nominati (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	2,00 UC/100 kg
b)	di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto :	
1	di uve :	
aa)	concentrati :	
22	altri (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	3,00 UC/100 kg
bb)	altri :	
22	non nominati (senza aggiunta di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %)	2,00 UC/100 kg
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	2,00 UC/hl
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
A	Vini spumanti	6,00 UC/hl
B	Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore a 1 atmosfera e inferiore a 3 atmosfere misurata a 20 °C	6,00 UC/hl
C	altri :	
I	con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno	2,00 UC/hl
II	con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°	2,50 UC/hl
III	con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°	3,00 UC/hl
IV	con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°	3,50 UC/hl
V	con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°	4,00 UC/hl
Nota complementare 4 b) del capitolo 22	Vini alcolizzati	2,50 UC/hl
Nota complementare 4 c) del capitolo 22	Vini liquorosi	7,50 UC/hl »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH